

Allegato alla delibera C.C. n. 80/1991



**REGOLAMENTO**

**CONTRATTI**



COMUNE DI CESANO BOSCONO  
N. di CODICE 1055

ALLEGATO ALLA DELIBERA (C.C. o G.M.)

N° 80 DEL 13-12-91

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

TITOLO I

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART.1 - OGGETTO E SCOPO

1. Il presente regolamento predisposto ai sensi degli artt.5 e 56 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142 stabilisce le norme dell'attivita' contrattuale del Comune di Cesano Boscone per la disciplina dei contratti dell'ente per il perseguimento dei fini istituzionali con criteri di economicita', efficacia e pubblicita'.
2. Tutti i contratti del Comune sono aggiudicati nel rispetto delle procedure previste e disciplinate dalle leggi dello Stato, della Regione e dalle norme comunitarie recepite e comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
3. L'Amministrazione, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale dell'ente puo', con procedimento che assicuri l'imparzialita', dar vita a contratti che non appartengono a tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare l'interesse della comunita' locale.

ART.2 - LE NOTIFICHE E LE COMUNICAZIONI.

1. Per le notifiche di decisioni e comunicazioni dell'Amministrazione, inerenti il contratto, l'altro contraente, soggetto parte del negozio giuridico, deve eleggere domicilio legale.
2. Le comunicazioni dell'Amministrazione, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Impresa, nel domicilio legale indicato in contratto o in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.
3. E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla Legge.

ART. 3 - I TERMINI ED IL LORO COMPUTO

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno

successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti, ai sensi degli artt. 1187 e 2963 del Codice Civile.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove siano indicati i mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
4. Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.

## TITOLO II

## FASI DEL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE

## ART. 4 PROPOSTA DI CONTRATTO

1. La proposta di contratto viene formulata dagli organi competenti: il responsabile di settore, tramite i funzionari e gli uffici, provvede alla predisposizione degli atti relativi.

## ART. 5 DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

1. Sulla base della proposta di cui all'articolo precedente il Consiglio o la Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, approva gli atti tecnici preparatori e delibera l'autorizzazione a contrattare.
2. La deliberazione di cui al precedente comma deve indicare:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

### TITOLO III

#### SISTEMI DI SCELTA DEL PRIVATO CONTRAENTE

##### ART. 6 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. I sistemi di scelta del privato contraente sono quelli previsti dalle leggi in vigore, cioè quelli delle pubbliche gare e precisamente l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata.

##### ART. 7 - L'ASTA PUBBLICA

1. L'asta pubblica è il sistema mediante il quale il comune si rivolge ad una generalità di soggetti che posseggono determinati requisiti per partecipare alla gara.
2. I metodi di svolgimento dell'asta pubblica sono quattro:
  - il metodo d'estinzione della candela vergine;
  - il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione;
  - il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
  - il metodo del pubblico banditore.
3. L'asta pubblica si svolge secondo quanto stabilito agli articoli 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
4. Il bando di gara e l'avviso di gara per i pubblici incanti dovranno contenere gli elementi precisati nei bandi e negli avvisi-tipo previsti dal D.C.P.M. 10 gennaio 1991 n. 55.

##### ART. 8 - LA LICITAZIONE PRIVATA

1. La licitazione privata è il sistema mediante il quale il comune, si rivolge ad un numero limitato di ditte o persone che ritiene idonee invitare alla gara.
2. La licitazione privata si svolge secondo le norme previste dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, o, nei casi previsti, con uno dei criteri stabiliti dall'art. 24, primo comma, legge 8 agosto

1977 n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Gli appalti delle forniture soggetti per importi alle norme comunitarie saranno affidati con uno dei criteri stabiliti nell'art. 15 della legge 30 marzo 1981 n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 9 - L'APPALTO CONCORSO

1. L'appalto concorso e' il sistema attraverso il quale il Comune si rivolge ad un numero limitato di ditte o persone dotate di competenze tecniche, artistiche o scientifiche o di mezzi di esecuzione speciali necessari per garantire l'esecuzione di lavori o forniture particolari.
2. La scelta di tale forma di affidamento dovra' fare riferimento necessariamente alla dimostrata esistenza di problemi progettuali ed a esigenze di individuare soluzioni tecniche particolari che non trovano in precedenti esperienze indicazioni e suggerimenti sufficienti. Questa forma di affidamento, inoltre, sara' prescelta in tutti quei casi nei quali le opere da realizzare costituiscono esplicazioni di particolari specializzazioni tecnologiche in possesso soltanto di un determinato gruppo di Imprese. Nel capitolato d'onere e nel bando di gara dovranno essere indicati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati per la scelta del progetto.
3. Il metodo di svolgimento dell'appalto concorso e' regolato, per gli appalti soggetti per importi alle norme nazionali, dall'art. 4 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni e, per gli appalti soggetti per valore alle norme comunitarie, dalla legge 8 agosto 1977 n. 584 per i lavori e dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, per le forniture.

#### ART. 10 - IL CONCORSO DI IDEE

1. Il concorso di idee e' il sistema mediante il quale il Comune acquisisce, attraverso una pubblica gara, suggerimenti e progetti per la ideazione ed esecuzione di determinate opere artistiche o di opere che, presentando particolari difficolta' di esecuzione, richiedono specifiche specializzazioni.
2. Il metodo di svolgimento del concorso di idee e' regolato dal D.P.R. 6 novembre 1962 n. 1930.

ART. 11 - LA COMMISSIONE TECNICA ESAMINATRICE

1. In sede di appalto - concorso, di concorso di idee e di licitazione privata di cui all'art. 24, lett. b), legge 584/1977 ed art. 15, lett. b) legge 113/1981, la Giunta Comunale nomina una apposita commissione per la valutazione dei progetti-offerta o dei progetti-idea presentati.
2. La commissione e' composta dal Segretario Generale con funzioni di Presidente e da n.4 esperti nelle discipline attinenti alla gara.
3. Il parere della commissione non e' vincolante per l'Amministrazione che puo' anche discostarsene motivando opportunamente il relativo provvedimento.
4. La Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto e le sue decisioni devono essere assunte in presenza di tutti i suoi componenti. E' consentito, comunque, che alcune attivita' istruttorie vengano demandate ad apposite sottocommissioni; e' tuttavia necessario che sia la decisione di scelta delle sottocommissioni sia la valutazione delle loro conclusioni siano effettuate dalla commissione nella sua interezza.
5. La commissione, determinati preventivamente i criteri di valutazione, procedera' in seduta pubblica alla constatazione della regolarita' della documentazione presentata, esaminando, successivamente, in seduta segreta i progetti ammessi.
6. La commissione giudicatrice esamina tutti i progetti ammessi, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico, formera' apposita graduatoria.
7. La commissione puo', nel pieno rispetto della "par condicio" dei concorrenti e sempre che sia previsto nel bando di gara o nella lettera di invito:
  - chiedere a tutti i concorrenti invitati, prima di ogni decisione, chiarimenti sul progetto presentato;
  - richiedere ai concorrenti gia' qualificati quelle modificazioni ed integrazioni ai progetti presentati per renderli piu' conformi alle esigenze della Amministrazione.
  - proporre all'amministrazione che l'aggiudicazione sia subordinata alla introduzione di alcune determinate modifiche o varianti al progetto di natura sia tecnica che finanziaria.

ART. 12 - LA TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata, qualora l'Amministrazione lo ritenga conveniente, e' il sistema mediante il quale, dopo aver interpellato piu' persone o imprese, si tratta con una sola di esse.
2. Per acquisti, appalti di lavori, servizi o forniture fino a 100 milioni di lire il sistema da seguire nella scelta dell'impresa dovra' essere quello della cosiddetta gara esplorativa preliminare o gara ufficiosa, da svolgersi tra un numero di imprese non inferiore a tre.
3. Per appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di lire si ricorra' alla trattativa privata solo nei casi previsti dalle leggi in vigore.

ART. 13 - PROCEDURA DELLA TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA

1. Nella trattativa privata mediante gara ufficiosa si osserva la seguente procedura:
  - a) preventivo invito alle ditte (minimo tre) a presentare l'offerta secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito con comunicazione scritta;
  - b) presentazione delle offerte nei tempi stabiliti;
  - c) esame delle offerte da parte del Segretario Generale con funzioni di Presidente alla presenza del responsabile del settore competente e di norma dell'impiegato addetto al procedimento con funzioni di segretario.
  - d) verbale di gara del Segretario con cui viene dato atto delle operazioni svolte ai fini delle successive determinazioni dell'organo deliberante.
2. Per acquisti, lavori di manutenzione, forniture di servizi prodotti inferiori a 20 milioni di lire si potra' procedere in modo informale alla trattativa privata in conformita' a quanto disciplinato dal regolamento per i servizi in economia.

## TITOLO IV

## DISCIPLINA DELLE GARE

## ART. 14 - CAPITOLATI

1. I capitolati speciali prevedono le particolari modalita' e le condizioni che si riferiscono ai singoli contratti, nonche' le eventuali deroghe al capitolato di cui al precedente comma che si rendessero necessarie.

## ART. 15 - IL BANDO DI GARA

1. I bandi e gli avvisi di gara dovranno essere redatti secondo la vigente normativa e per quanto riguarda gli appalti di opere pubbliche dovranno contenere tutti gli elementi precisati negli allegati del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55

## ART. 16 - LE IMPRESE DA INVITARE

1. Per gli appalti soggetti alla normativa statale o regionale, il numero delle imprese o persone da invitare non deve, comunque, essere inferiore a 10. Nell'eventualita' le richieste di partecipazione siano inferiori, si provvedera' a invitarne in numero inferiore con provvedimento congruamente motivato.
2. In mancanza di presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti nel bando di gara, le domande di partecipazione non possono trovare accoglimento.
3. Il dirigente del settore competente formula l'elenco delle imprese da invitare sottoponendolo alla Giunta che ha il potere di escludere eventuali concorrenti con provvedimento motivato.
4. Per gli appalti soggetti per importo alle norme comunitarie, valgono le disposizioni in vigore nell'ordinamento giuridico italiano.
5. L'apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione avverra' in seduta pubblica il giorno indicato nel bando di gara.

## ART. 17 - LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESE

1. Le associazioni temporanee d'impresе ed i raggruppamenti temporanei d'impresе, rispettivamente per gli appalti dei lavori e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

#### ART. 18 - LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione, costituisce un invito ad offrire che impegna la pubblica Amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto. La controparte non puo' quindi invocare la responsabilita' precontrattuale se il Comune decide di non perfezionare il rapporto con provvedimento motivato.
2. La lettera di invito deve elencare dettagliatamente i requisiti richiesti e le modalita' di partecipazione alle gare individuando:
  - gli elementi essenziali che, se disattesi, determinano l'esclusione;
  - le prescrizioni formali, non legate quindi ad una sanzione, soggette a discrezionalita' interpretativa del Presidente di gara.Nel caso di formulazione equivoca, si procedera' nel senso piu' favorevole per l'ammissione del concorrente, onde assicurare una piu' ampia partecipazione alla gara.

#### ART. 19 - LA DOCUMENTAZIONE

1. Per partecipare alla gara, l'impresa dovra' fare pervenire, nel prescritto termine perentorio, esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato o altro, debitamente autorizzato, un plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta: "offerta per .....del giorno ....." nel quale dovranno essere inclusi, oltre l'offerta contenuta in apposita busta, anch'essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, tutti i documenti richiesti nella lettera di invito.
2. Per gli appalti a trattativa privata mediante gara ufficiosa, le imprese dovranno presentare, per i lavori, oltre l'offerta, una dichiarazione, redatta su carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l'impresa attesta:

- a - di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che stara' per fare;
  - b - di aver preso piena ed integrale conoscenza del capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, del regolamento per la disciplina dei contratti e del capitolato speciale d'appalto, e di accettare tutte le condizioni;
  - c - di obbligarsi ad effettuare i lavori entro il termine previsto nel capitolato speciale di appalto, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilita' revisionale dei prezzi offerti, fatte salve le previsioni di legge in materia revisionale;
  - d - di non essere stata sottoposta a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza, a carico suo e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli Albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'A.C.; di cui all'art. 7 comma 9 della L. n. 55 del 19 marzo 1990;
  - e - di essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori o alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto della gara;
  - f - di non aver riportato condanne penali che possono comunque influire sulla ammissibilita' alla gara;
  - g - di non aver in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtu' di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
  - h - di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza.
3. Per gli appalti di forniture, invece, la predetta dichiarazione sara' in tutto uguale a quella di cui sopra, ad eccezione della lett. a) e della lett.c) che saranno cosi' modificate:
- a - di obbligarsi ad eseguire la fornitura, trasporto

incluso, ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;

- c - di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro il termine fissato dalla data di ordinazione, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilita' revisionale dei prezzi offerti, fatte salve le previsioni di legge in materia revisionale.
- 4. Per gli appalti di lavori mediante gara pubblica le Imprese dovranno presentare, oltre l'offerta, i seguenti documenti:
  - I - dichiarazione di cui sopra, relativamente alle lettere a) b) c) ed h), a pena di esclusione dalla gara;
  - II - certificato di iscrizione all'A.N.C., di data non anteriore ad un anno a quella della gara, o dichiarazione sostitutiva, in bollo e debitamente autenticata, di data non anteriore a quella dell'invito;
  - III - certificati generali del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara:
    - per le ditte individuali, del titolare dell'impresa e del Direttore tecnico, se questi e' persona diversa dal titolare;
    - per le societa' commerciali o loro consorzi: del Direttore Tecnico e di tutti i soci, accomandatari, se trattasi di Societa' in accomandita' semplice; del Direttore tecnico e degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per gli altri tipi di societa' o consorzi.

Non e' ammessa l'esibizione di copie anche se autenticate, ne' di dichiarazioni sostitutive, dei certificati penali;

- IV - certificati commerciali di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara o dichiarazione sostitutiva in bollo e debitamente autenticata, di data non anteriore a quella dell'invito:
  - per le ditte individuali: del Tribunale, sezione fallimentare, attestante che a carico dell'Impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtu' di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

- per le altre società commerciali, cooperative o loro consorzi:

a) del Tribunale, cancelleria società commerciali, dal quale risulti:

- l'iscrizione nel registro; i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società;

- che a carico della società non figurino in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

b) del tribunale, cancelleria società commerciale, dal quale risultino tutte le notizie relative alla Società e la vigilanza dello statuto.

Le cooperative di produzione lavoro e loro consorzi devono, altresì presentare:

- regolare certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara;

- elenco nominativo relativo alla manodopera dei soci lavoratori conforme allo specchio prescritto per le domande di iscrizione nel registro prefettizio, con l'aggiunta delle variazioni avvenute successivamente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Le suddette indicazioni dovranno essere fornite, per quanto riguarda i consorzi, in relazione esclusivamente ai soci lavoratori delle cooperative consorziate.

L'impresa, nel caso in cui intenda affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori, è tenuta a presentare, altresì, unitamente alla documentazione di cui sopra una dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, nella quale siano indicate le opere che vorrà subaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

Per gli appalti dei lavori con il metodo di cui all'art. 1 lett. e), della legge 2 febbraio 1973 n. 14, oltre ai documenti di cui al precedente punto IV.

V - elenco dei lavori similari eseguiti;

VI - depliant illustrativi per le forniture principali

comprese nei lavori.

5. Per gli appalti relativi alle forniture, le imprese dovranno presentare, oltre l'offerta ed i documenti di cui sopra:
  - la dichiarazione di cui al punto I, ad eccezione della lett. a) e della lett. c) che saranno così modificate:
    - a) di obbligarsi ed eseguire la fornitura, trasporto incluso, ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;
    - c) di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro il termine di gg. .... dalla data di ordinazione, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;
  - i campioni precisati nel capitolato speciale di appalto ed eventualmente depliant illustrativi del materiale oggetto dell'appalto.
6. Per gli appalti dei lavori e delle forniture, soggetti per importi alle norme comunitarie vigenti nel nostro ordinamento giuridico, i documenti da presentarsi sono, oltre quelli di cui sopra, sostituendo il solo certificato di vigenza con la copia dell'atto costitutivo della società, autenticata da un notaio, con annesso statuto aggiornato, attuale e vigente, tutti gli altri documenti previsti dalle rispettive vigenti leggi.

#### ART. 20 - L'OFFERTA

1. L'offerta e' la dichiarazione, redatta su competente carta da bollo fatta per iscritto, nelle forme e nelle modalita' stabilite nel bando di gara o nell'invito alla gara, contenente l'indicazione del prezzo, sia nella precisazione dell'importo offerto sia nell'espressione del ribasso o dell'aumento con la relativa misura percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasione o correzione di sorta. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere e' da considerarsi valido quello indicato in lettere.
2. L'offerta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'Impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo, dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti

altri documenti.

3. La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita nel plico dei documenti da inviare nel prescritto termine esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato o altro debitamente autorizzato dall'Amministrazione.
4. L'Amministrazione dovrà stabilire di volta in volta un termine per la presentazione delle offerte adeguato alla complessità dell'opera e della fornitura. Fanno eccezione: i pubblici incanti - negli appalti soggetti alle norme nazionali, i cui termini sono previsti per legge - e gli appalti aventi rilevanza comunitaria, i cui termini sono disciplinati dalle apposite disposizioni legislative e regolamentari.
5. Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta è perentorio. Ai fini del ricevimento dell'offerta, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo del plico all'ente che procederà alla regolare protocollazione, con data ed ora del ricevimento sul plico stesso.
6. Nelle gare ad offerte segrete, quando due o più concorrenti abbiano fatto la stessa migliore offerta si procederà ad una licitazione limitata a detti concorrenti con il metodo delle offerte segrete nella stessa seduta, se sono tutti presenti, in una seduta successiva se sono presenti solo in parte o non è presente nessuno. Nel caso in cui, anche a seguito della predetta licitazione privata non pervengano offerte di miglioramento o siano ancora uguali si procederà al sorteggio.

#### ART. 21 - LE OFFERTE ANOMALE

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti, l'amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977 n. 584 ed ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14.
2. L'Amministrazione può, tuttavia, escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementate di un valore percentuale non inferiore al sette per cento, senza necessità di rispettare le procedure richiamate nel precedente comma 1. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.

3. La facolta' di esclusione di cui al punto 2 ed il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando di avviso di gara. La medesima facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.  
Le offerte valide sono quelle ritenute regolari, dopo essere state ammesse ed aperte.
4. Le norme di cui ai commi 2 e 3 hanno valore per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989 n. 155, e saranno applicate a tutti gli appalti pubblici (lavori, forniture, servizi, etc.);
5. L'individuazione delle offerte anomale non e' applicabile per i metodi di cui all'art. 1, lettera b) e c), della legge 2 febbraio 1973 n. 14.
6. Si procedera' all'individuazione delle offerte anomale nel seguente modo: il Presidente della gara, dopo aver proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, opera la somma delle offerte ammesse, non tenendo conto delle offerte in aumento. Divide, poi, detta somma per il numero delle predette offerte. Alla media cosi' ricavata aggiunge il coefficiente percentuale stabilito dall'amministrazione nella misura non inferiore al sette per cento, ottenendo una nuova media.  
Esclude tutte le offerte superiori alla predetta media perche' anomale.  
Procedera', poi, all'aggiudicazione seguendo il normale iter operativo del metodo di gara.

ART. 22 - VERBALE DI GARA - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE.

1. Il verbale di gara, nel caso di licitazione privata o appalto concorso e' l'atto con il quale si conclude il procedimento ed e' il provvedimento attraverso il quale l'amministrazione appaltante dichiara, nel caso di esito positivo, l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, ovvero, nel caso d'esito negativo, la diserzione dell'esperimento di gara. E' un atto pubblico ed il suo contenuto fa fede fino a querela di falso. Nel verbale di gara devono essere descritte dettagliatamente, con esatta descrizione cronologica tutte le operazioni di svolgimento della gara. Nel preambolo saranno precisati: l'oggetto, l'anno, il giorno, l'ora in cui si effettua la gara; il nome del Presidente della gara e dei due testimoni, dipendenti comunali.  
Nelle premesse si citeranno i provvedimenti che hanno

consentito la gara, precisando le modalita' della stessa con il richiamo delle disposizioni legislative che la regolano, indicando, nel caso di licitazione privata o appalto-concorso, l'elenco delle ditte alle quali e' stato spedito l'invito a partecipare alla gara e le condizioni fissate per l'appalto. Si dovranno precisare i nominativi ed i motivi di esclusione delle ditte non in regola, ammettendo alla gara tutte le altre. Il verbale di gara, infine, dovra' essere sottoscritto dal presidente e dall'aggiudicatario, se presenti, dai testimoni, noti ed idonei e dall'ufficiale rogante.

2. Spetta al Presidente della gara provvedere alla direzione dello svolgimento della stessa adottando le necessarie ed indispensabili decisioni, in ossequio a quanto prescritto dall'avviso di gara dal quale non puo', per nessun motivo, derogare. Puo', nell'asta pubblica, escludere le imprese e puo', nel metodo del pubblico banditore, aggiudicare definitivamente al primo incanto, arrestando la gara in qualsiasi momento, se lo ritiene opportuno nell'interesse dell'Ente.  
In particolare:
  - a) dichiara l'apertura della gara, precisando l'oggetto dell'appalto e le relative condizioni e prescrizioni fissate nel bando e nella lettera di invito, mettendo a conoscenza dei concorrenti disegni, modelli, campioni, se ve ne sono;
  - b) procede al riscontro dell'integrita' dei plichi ricevuti e si accerta che gli stessi siano pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara e nella lettera di invito;
  - c) procede all'apertura dei plichi e quindi all'esame della regolarita' formale della documentazione presentata;
  - d) procede all'apertura delle buste contenenti le offerte ammesse alla gara;
  - e) forma la graduatoria delle offerte;
  - f) procede alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria o definitiva dell'appalto;
  - g) dispone che siano assunte a verbale le dichiarazioni e le eventuali contestazioni delle ditte concorrenti.

ART. 23 - L'AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione e' il momento in cui si va ad individuare l'appaltatore dell'opera o della fornitura. Spetta alla Giunta l'approvazione del verbale di gara nel quale si e' proceduto all'aggiudicazione provvisoria, nei pubblici incanti, nella licitazione privata e nella trattativa privata a seguito di gara ufficiosa, o del verbale conclusivo della commissione giudicatrice dell'appalto concorso e nel concorso di idee.
2. La Giunta procedera' all'aggiudicazione entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario puo' richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza, pero', pretendere alcun rimborso, compenso od indennizzo di sorta.
3. La giunta potra' deliberare di procedere al rinnovo della gara per riammissione di offerta erroneamente esclusa o per esclusione di offerta erroneamente ammessa. Si dovra' dare comunicazione del giorno in cui si terra' la nuova gara a tutti coloro che avevano preso parte a quella precedente.
4. La giunta puo', inoltre, annullare la gara con deliberazione congruamente motivata ed a tutela del pubblico interesse, evitando tale provvedimento nel caso riscontrasse semplici o sanabili irregolarita' formali. In caso di annullamento della gara, nessun rimborso, compenso od indennizzo sara' corrisposto all'impresa aggiudicataria provvisoria.
5. Il provvedimento d'aggiudicazione va comunicato agli interessati.
6. L'aggiudicazione sara' definitiva solo dopo che la relativa deliberazione diverra' esecutiva ai sensi di Legge.
7. Prima della stipula del contratto per adempiere alle disposizioni sulla pubblicita' di cui all'art. 20 della legge 19.3.1990 n. 55 si provvedera' a pubblicare sui giornali un avviso di avvenuta aggiudicazione rinviando, per la conoscenza integrale del provvedimento, a quanto gia' pubblicato, per legge, sul locale B.U.R.
8. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, la societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, le societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le

subappaltatrici, nonché i consorzi delle società consorziate che comunque partecipano alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera, devono comunicare all'amministrazione, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

## TITOLO V

## LA STIPULA DEI CONTRATTI

## ART. 24 - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'Impresa aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dopo aver acquisita la certificazione antimafia se necessaria.
2. Nell'occasione l'impresa deve dare prova:
  - a) di aver versato le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalita' previste dall'art. 25;
  - b) di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale presentato in sede di gara o la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di cui all'art. 26.
3. Ove il termine di cui sopra non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione puo' unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, procedendo alla irrogazione delle sanzioni e ad un nuovo esperimento di gara come previsto nell'art. 26 relativo alla cauzione.
4. Il contratto di appalto dell'Ente puo' essere stipulato in tre forme diverse:
  - mediante atto pubblico, redatto da un notaio;
  - mediante atto pubblico amministrativo, redatto a cura del segretario o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
  - mediante scrittura privata, cioe' con la semplice sottoscrizione da parte dei contraenti, senza necessita' dell'ausilio del notaio o del segretario dell'ente.
5. L'amministrazione, con deliberazione di giunta, puo' stabilire che il contratto venga stipulato con atto pubblico, individuando, il finanziamento delle relative spese notarili. Anche il privato contraente puo' fare richiesta di rogito per mano di notaio, assumendo a proprio carico le spese relative.
6. Per i contratti di modesta entita', fino a 20 milioni, conclusi per trattativa privata e per acquisto di

beni dal libero mercato e' possibile procedere alla stipulazione del contratto con scrittura privata, eventualmente anche per mezzo di corrispondenza, mediante la sottoscrizione alla deliberazione relativa all'appalto da parte dell'appaltatore, la quale dovra', comunque, contenere le clausole principali da rispettare nonche' la seguente formula nel dispositivo:

"Il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della deliberazione".  
Ad avvenuta esecutivita' della deliberazione, si provvede alla sottoscrizione della stessa da parte dell'appaltatore. Su di essa dovranno essere apposti gli estremi della eventualecauzione e la liquidazione dei diritti di segreteria. La firma dell'appaltatore, quando non e' apposta davanti al segretario dell'ente, dovra' essere autenticata nella forma di legge.

#### ART. 25 - LE SPESE CONTRATTUALI

1. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a versare nelle casse dell'ente l'importo in denaro contante relativo alle spese contrattuali entro il termine di giorni dieci dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione.
2. Le spese contrattuali sono quelle relative ai bolli, ai diritti di segreteria per il rogito del contratto e per le sue copie ed allegati, all'imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati ed eventuali volture catastali e trascrizioni, spese di trasferta.

#### ART. 26 - LA CAUZIONE

1. L'impresa aggiudicataria dell'appalto, salvo il caso dell'esonero, dovra' prestare un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonche' del rimborso delle somme che il comune avesse eventualmente pagato in piu', durante l'esecuzione oggetto dell'appalto.  
Il predetto deposito sara' infruttifero; il relativo importo e le modalita' di prestazione devono essere indicati nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. Salvo le specifiche norme esistenti per le cooperative ed i loro consorzi, l'importo del deposito cauzionale provvisorio o definitivo e' fissato rispettivamente

nella misura del 5% dell'importo presunto della fornitura o dell'importo netto dell'appalto, a meno che il capitolato speciale non stabilisca una misura maggiore, la quale però non superare il 10% dell'importo.

3. I depositi cauzionali possono essere costituiti, nei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 oltre che in numerario o in titoli di Stato anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni.
4. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non presti la cauzione definitiva nel termine stabilito dall'Ente, l'amministrazione, dopo la procedura di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto.
5. E' sempre ammesso l'esonero dal prestare garanzia a mezzo di depositi cauzionali definitivi subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione la cui misura, di norma, viene indicata nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara.
6. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, così come previsto nei capitolati speciali, e sarà restituita al contraente entro trenta giorni dallo scadere di tale termine.
7. Allorché trattasi di lavori che si protraggono per più anni, ovvero di forniture o lavorazioni costituite da più partite, distanti le une dalle altre e per quantità definite, l'amministrazione potrà ordinare lo svincolo della quota parte di cauzione corrispondente alla parte di fornitura e lavorazione eseguita in ciascun anno, o di una o più partite per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte del contratto che resta ancora da adempiere.
8. Sono esonerati dalla cauzione i rapporti contrattuali per i quali si è proceduto a trattativa privata informale fino a 20 milioni, gli acquisti da libero mercato, e quelli per i quali è già disposto l'esonero con provvedimento motivato.

#### ART. 27 - L'UFFICIALE ROGANTE DEL CONTRATTO

1. I contratti del Comune, senza limiti di valore,

saranno rogati nella forma pubblica amministrativa del segretario dell'Ente, a meno che una delle parti contraenti non chieda che il rogito avvenga a mezzo di notaio o la legge espressamente lo preveda.

2. Oltre al segretario, nessun altro funzionario del Comune ha competenza a rogare i contratti dell'Ente ad eccezione del segretario o supplente.
3. Il segretario ufficiale rogante dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento del notariato e rispettare, altresì, tutte le norme contenute nella legge di registro ed in altre leggi generali e speciali.

TITOLO VI  
DEI CONTRATTI IN PARTICOLARE

ART.28 - APPALTO DI PUBBLICI SERVIZI

1. Alla gestione dei servizi pubblici il comune provvedera', preferibilmente, direttamente, in economia.
2. Il ricorso alla concessione a terzi sara' limitato ai soli casi in cui sussistono: ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale e comunque nel rispetto delle disposizioni dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. L'ente, nell'affidamento in appalto o in concessione di un pubblico servizio, dovra' inserire nel relativo contratto, oltre tutti i normali requisiti generali previsti dall'art. 265 del testo Unico Finanza Locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, le norme intese a stabilire:
  - l'oggetto dettagliato del servizio e relativa disciplina;
  - la durata contrattuale ed eventuali proroghe;
  - il canone dovuto, ovvero la partecipazione dell'ente agli utili dell'impresa, e relativa corresponsione con eventuale revisione dei prezzi;
  - i corrispettivi dovuti per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti, e le relative modalita' per il trasferimento, alla scadenza del contratto;
  - l'esercizio della facolta' di riscatto;
  - la regolare manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale;
  - la vigilanza sul funzionamento del servizio;
  - la rigorosa osservanza delle tariffe stabilite dal competente consiglio comunale per le prestazioni da fare all'ente ed ai privati;
  - le penalita' per l'osservanza degli obblighi contrattuali;
  - i casi di decadenza e le modalita' per la definizione delle relative controversie.
4. Le predette norme, oltre quelle di carattere generale prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e

regolamentari comunitarie, statali e regionali, saranno inserite nell'apposito capitolato speciale relativo al servizio pubblico, da approvarsi da parte del consiglio.

art. 29 - INCARICHI PROFESSIONALI

- 1.- Tutti gli incarichi professionali dovranno essere conferiti con apposita convenzione approvata dalla giunta comunale con la quale dovranno essere disciplinati:
  - La esatta descrizione dell'incarico conferito;
  - I rapporti dell'ufficio con il professionista incaricato;
  - I tempi di consegna e relative clausole penale e risolutive in caso di ritardo;
  - La proprietà del Comune degli elaborati originali, con facoltà di modificarli;
  - Il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale;
2. La convenzione, infine dovrà indicare la misura del compenso da corrispondere e la norma applicata per determinarla.

ART. 30 - SCELTA DEI PARTECIPANTI - DIVIETI - ESCLUSIONI.

1. La scelta dei professionisti sarà fatta sulla base dei "curricula" dei candidati in relazione all'importanza e alle specialità delle prestazioni richieste.
2. Non potranno essere scelti: i professionisti che rivestono cariche pubbliche politiche nel Comune di Cesano Boscone; parenti o affini dei componenti la Giunta o di dirigenti in carica; amministratori di Enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla vigilanza del Comune; i tecnici di altri Enti istituzionali preposti all'esame e al controllo degli atti del Comune.

ART. 31 - CONVENZIONI URBANISTICHE

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per la loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali o speciali stabilite dalle

deliberazioni del consiglio comunale in linea all'indirizzo e al programma del piano territoriale e urbanistico.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, gli atti unilaterali d'obbligo e altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati per mano di Notaio.

#### ART. 32 - LE ALIENAZIONI E LE LOCAZIONI

1. I contratti di alienazione e di locazione devono di regola essere preceduti da pubblici incanti.
2. Le alienazioni di beni immobili saranno preceduti da pubblici incanti o da licitazioni private indipendentemente dal loro valore. Nel caso di esperimento di gara deserta la Giunta disporrà per le ulteriori procedure per l'alienazione.
3. La vendita di beni mobili fuori uso, derrate, oggetti e materiali, oggetti pignorati, etc. viene fatta con il sistema dell'asta pubblica tenuta con il metodo del pubblico banditore.
4. Le concessioni uso locazione di fabbricati e, in genere di immobili possono essere effettuate: con il sistema della trattativa privata, se trattasi di beni di modesto valore; dei pubblici incanti o della licitazione privata, se trattasi di beni di particolare importanza o valore. Per le predette locazioni e per i rinnovi di tali contratti, si potrà addivenire nelle forme e nei termini stabiliti dalla legislazione statale e regionale. Non vale per le cessioni d'uso che rientrano nelle convenzioni per la gestione di beni e servizi comunali.

#### ART. 33 - LA CONCESSIONE

1. La concessione si distingue in concessione di costruzione e gestione dell'opera o in concessione di sola costruzione, a seconda che alla concessione della costruzione dell'opera si unisca o meno anche la gestione o l'esercizio dell'opera stessa.

L'Amministrazione ha la facolta', quando ne riscontri la convenienza ai fini della accelerazione dei programmi di costruzione e per l'eventuale insufficienza di adeguato personale tecnico ed amministrativo, di fare ricorso al sistema della concessione se vuole demandare al concessionario tutti gli oneri degli studi, della progettazione, delle attivita' per l'acquisizione delle aree e degli immobili, della esecuzione delle opere nonche' della loro eventuale manutenzione, nel caso di costruzione e di gestione ha la facolta' di affidarne anche l'esercizio.

2. L'esercizio della facolta' di concessione e' disciplinato dalle disposizioni contenute nelle leggi 24 giugno 1929, n. 1137 e 17 febbraio 1987 n. 80.
3. Il sistema di affidamento e' quello previsto dall'art. 24, lett. b) della legge 8 agosto 1977, n. 584 e cioe' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita. In casi del tutto particolari ed eccezionali il sistema di affidamento potra' essere quello della trattativa privata, sempre, pero', preceduto da una gara esplorativa preliminare o ufficiosa tra un numero di idonee imprese non inferiore a 10.
4. La deliberazione di affidamento della concessione e' di competenza del Consiglio, mentre la Giunta provvedera' agli adempimenti conseguenti, relativi all'esecuzione della concessione.

#### ART. 34 - CONTRATTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Per le concessioni di loculi ed aree, nonche' per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonche' quelle dei rispettivi regolamenti comunali.
2. Le concessioni di cui al precedente comma 1 potranno essere fatte solo con contratto scritto su schema approvato dalla Giunta Comunale.

3. La deliberazione di approvazione dello schema di contratto deve indicare anche i responsabili del servizio autorizzati alla stipulazione.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I CONTRATTI

## ART. 35 - CONTRATTI AGGIUNTIVI

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nei limiti delle prescrizioni contabili.
2. Sara' consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere, comprese nella perizia suppletiva, e/o di variante da subappaltare.

## ART. 36 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non e' stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'affidamento in subappalto o cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici e' autorizzato dall'Ente qualora sussistono le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

## ART. 37 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto d'appalto o la concessione di opere e servizi pubblici e quello di pubbliche forniture non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.
2. Non sara' considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa quando con la modifica non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata.

## ART. 38 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. Ferma restando l'acquisizione della certificazione prefettizia antimafia di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, nei casi d'urgenza la certificazione puo' essere fatta sulla base di una dichiarazione dell'interessato di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a provvedimenti ostativi all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero all'albo Nazionale Costruttori.

2. Per tutti gli appalti o subappalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per fornire di importo pari o superiore a 100 milioni di lire si dovrà procedere alla predisposizione ed invio alla competente Prefettura dello schema di rilevazione (mod.GAP) delle notizie fornite dalle stazioni appaltanti e dalle imprese.
3. Il modulo GAP verrà compilato per le sole ditte aggiudicatarie degli appalti e di eventuali subappalti con le modalità stabilite dalla circolare l2b 7/3548 del 25.5.89 della Prefettura di Milano.
4. A cura di ogni ufficio, per gli appalti di competenza, si dovrà provvedere alla predisposizione ed invio del modulo GAP.

#### ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto. Esso deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico perché questo possa prenderne cognizione.